



Consiglio Comunale di Trento
Gruppo Consiliare Onda

Coalizione Onda - Rifondazione Comunista - Movimento 5 Stelle

Trento, 10 dicembre 2025

Alla Presidente del Consiglio Comunale di Trento

Silvia Zanetti

Al Sindaco del Comune di Trento

Franco Ianeselli

ORDINE DEL GIORNO

collegato alla proposta di deliberazione n. 6276/2025

avente ad oggetto: «Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione del Documento unico di programmazione 2026-2028»

Sicurezza e responsabilità nel servizio Ciclobox gestito da Trentino Mobilità S.p.A. – Tutela degli utenti e coerenza con gli obiettivi di mobilità sostenibile.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Trento, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, individua nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” e nel relativo programma “Trasporto pubblico locale” un impegno strategico per una mobilità “più efficiente e sostenibile”, anche attraverso il potenziamento della ciclabilità e dei servizi a supporto (DUP, Sezione 2, Obiettivi Operativi, PUMS 1.7);
- Il Comune partecipa in Trentino Mobilità S.p.A. (82,29% di proprietà), società cui è affidata la gestione della sosta a pagamento e di servizi connessi alla mobilità urbana, tra cui il servizio “Ciclobox” – parcheggi custoditi per biciclette con accesso controllato tramite app, recinzioni e videosorveglianza ;

- Ci sono arrivate alcune segnalazioni di furti e in una in particolare ci è stato comunicato che in data 26 marzo 2025, è stato sottratto un velocipede parcheggiato regolarmente presso il Ciclobox della stazione ferroviaria di Trento, nonostante le suddette misure di sicurezza e che Trentino Mobilità ha reiteratamente respinto le richieste di risarcimento dell'utente, richiamando la clausola n. 10 del regolamento che esclude la responsabilità per furti;
- Sussistono fondati dubbi di legittimità su tale clausola, stante:
 - La natura “atipica” del servizio, che configura un contratto a causa mista con obblighi di custodia impliciti;
 - La potenziale vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005);
 - L'affidamento indotto nel cittadino dalle misure di sicurezza implementate (recinzione, accesso controllato, videosorveglianza);
- Il DUP prevede, all'art. 1.3.2, obiettivi strategici in materia di “prevenzione della corruzione, trasparenza e contrasto al riciclaggio”, tra cui la promozione di livelli diffusi di trasparenza e la tutela dei consumatori;
- Il Comune, in qualità di socio di maggioranza, può impartire indirizzi alle società controllate in materia di gestione, qualità del servizio e rapporti con gli utenti (DUP, Sezione 1.2.3 e 2.3).

CONSIDERATO CHE:

- Il diniego sistematico al risarcimento mina la fiducia dei cittadini nei servizi di mobilità sostenibile, contrastando con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) richiamati nel DUP;
- L'inadeguatezza delle misure di sicurezza, se confermata, contraddice gli investimenti e le politiche di promozione della ciclabilità previste dal Comune;
- La clausola n. 10 del regolamento potrebbe configurare una sleale limitazione di responsabilità verso i consumatori, in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza contrattuale;

- Il caso solleva questioni di governance nelle società partecipate, in merito all'equilibrio tra autonomia gestionale e tutela dell'interesse pubblico.


Tutto ciò premesso e considerato

si impegna il Sindaco e la Giunta comunale

1. Ad adottare iniziative volte a garantire l'effettiva sicurezza dei parcheggi Ciclobox, anche mediante una verifica straordinaria dei sistemi anti-intrusione e un audit indipendente sui protocolli di vigilanza e manutenzione, al fine di prevenire futuri episodi di furto;
2. A valutare l'opportunità di rivedere la convenzione con Trentino Mobilità S.p.A. – in coerenza con i poteri di indirizzo di cui al DUP (Sez. 1.2.3) – per introdurre obblighi di custodia espliciti e l'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni subiti dagli utenti, in modo da garantire una tutela effettiva e conforme agli obiettivi di mobilità sostenibile;
3. A promuovere, anche in qualità di socio di maggioranza, una valutazione circa la compatibilità della clausola n. 10 del regolamento Ciclobox con la normativa a tutela dei consumatori (in particolare l'art. 33 del Codice del Consumo) e con gli artt. 1218 e 1787 del codice civile in materia di responsabilità del depositario, nonché a verificare se la stessa sia stata sottoposta a una preventiva valutazione di impatto in termini di trasparenza e correttezza contrattuale;
4. Ad attivare, o a riferire se già attivato, un tavolo tecnico con Trentino Mobilità S.p.A. per riesaminare i casi di furto già segnalati e per definire protocolli di gestione e risarcimento equi, in linea con gli obiettivi strategici del DUP in materia di accessibilità, sicurezza e qualità dei servizi al cittadino.

Le consigliere

Alessia Tarter



Giulia Bortolotti



**Nota d'ufficio. Trasmesso via PEC. Ricevuto il 10.12.2025, ore 20:04.
Firme su originale: Tarter (trasmissione da domicilio digitale).**